

Parere del Comitato europeo delle regioni sul «Programma InvestEU»

(2019/C 86/17)

Relatore:	Konstantinos AGORASTOS (EL/PPE), presidente della regione Tessaglia
Testo di riferimento:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU
	(COM(2018) 439 final)

I. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Considerando 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Con un volume pari all'1,8 % del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2 % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per far fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione.</p>	<p>Con un volume pari all'1,8 % del PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 2,2 % nel 2009, gli investimenti infrastrutturali nell'Unione hanno subito un calo del 20 % circa rispetto ai livelli registrati prima della crisi finanziaria mondiale. In termini assoluti, il totale degli investimenti permance al di sotto dei livelli precedenti la crisi in 11 Stati membri, mentre nel 2015 era inferiore di oltre il 25 % rispetto al 2007 in più di 40 regioni di tutta l'UE. Pertanto, benché si osservi una ripresa del rapporto investimenti/PIL nell'Unione, tale ripresa è distribuita in modo disomogeneo, in particolare nelle zone periferiche e/o frontaliere tra Stati membri e con paesi terzi, resta al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere in un periodo di forte ripresa e non è sufficiente a compensare anni di carenza di investimenti. Un aspetto ancora più importante è rappresentato dal fatto che gli attuali livelli di investimento e quelli previsti per il futuro non soddisfano il fabbisogno di investimenti strutturali dell'Unione necessario per far fronte allo sviluppo tecnologico e alla competitività a livello mondiale, in particolare per quanto riguarda l'innovazione, le competenze, le infrastrutture, le piccole e medie imprese (PMI) e la necessità di affrontare sfide sociali cruciali, quali la sostenibilità e l'invecchiamento della popolazione. Di conseguenza, è necessario un sostegno costante per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali, onde ridurre la carenza di investimenti in settori mirati e in via prioritaria nelle regioni in ritardo al fine di conseguire gli obiettivi delle politiche dell'Unione. In queste regioni in ritardo si deve investire in via prioritaria nello sviluppo del potenziale endogeno di tali territori, puntando a un vantaggio competitivo differenziale e privilegiando le loro specifiche necessità.</p>

Motivazione

La distribuzione disomogenea delle tendenze degli investimenti tra gli Stati membri e le regioni va sottolineata, al pari della necessità di ridurre la carenza di investimenti in via prioritaria nelle regioni che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti.

Emendamento 2

Considerando 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.</p>	<p>A livello dell'Unione, il semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche, che deve essere riformato prima dell'inizio del prossimo periodo di programmazione per essere allineato all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, costituisce il quadro per individuare le priorità di riforma nazionali e monitorarne l'attuazione. Gli Stati membri elaborano le proprie strategie di investimento pluriennali nazionali a sostegno di tali priorità di riforma. Le strategie dovrebbero essere presentate unitamente ai programmi nazionali annuali di riforma in modo da delineare e coordinare i progetti di investimento prioritari cui fornire sostegno con finanziamenti nazionali o dell'Unione, ovvero con entrambi. Le strategie dovrebbero inoltre servire a impiegare i finanziamenti dell'Unione in modo coerente e a massimizzare il valore aggiunto del sostegno finanziario proveniente in particolare dai fondi strutturali e di investimento europei, dalla funzione europea di stabilizzazione degli investimenti e dal Fondo InvestEU, ove pertinenti.</p>

Emendamento 3

Considerando 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione e della digitalizzazione, la sostenibilità della crescita economica dell'Unione, la resilienza e l'inclusione sociali e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione. A tal fine, esso dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione.</p>	<p>Il Fondo InvestEU dovrebbe contribuire a migliorare la competitività dell'Unione, anche nel settore dell'innovazione e della digitalizzazione, la sostenibilità della crescita economica dell'Unione, la resilienza, la capacità di adattarsi al cambiamento e l'inclusione sociali dell'Unione, la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione e l'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per ovviare alla frammentazione di questi ultimi e diversificando le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione, con una particolare attenzione alle PMI. A tal fine, esso dovrebbe finanziare progetti che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili e superano una valutazione di impatto per la sostenibilità, fornendo un quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, di capitale e di condivisione del rischio coperti da una garanzia del bilancio dell'Unione e da contributi finanziari provenienti dai partner esecutivi. Il Fondo InvestEU dovrebbe funzionare in base alla domanda e, nel contempo, concentrare il suo sostegno su progetti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in maniera coordinata con i fondi strutturali e d'investimento europei.</p>

Motivazione

La proposta si basa sull'articolo 173 (Industria) e sull'articolo 175, terzo comma (Coesione economica, sociale e territoriale), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Anche quest'ultimo deve riflettersi negli obiettivi generali del programma InvestEU, soprattutto in considerazione delle differenze che si registrano a livello nazionale e regionale per quanto riguarda gli investimenti. Per ottenere i finanziamenti necessari per le imprese, e in particolare per le PMI, è necessario garantire la disponibilità e il coordinamento dei diversi mezzi e strumenti pertinenti, compresi InvestEU e i fondi strutturali, tenendo conto delle disparità esistenti tra le regioni e tra gli Stati membri.

Emendamento 4

Considerando 9

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari al 30 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.</p>	<p>Alla luce dell'importanza della lotta contro i cambiamenti climatici, in linea con l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma InvestEU contribuirà a integrare nelle politiche le azioni per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 30 % della spesa di bilancio dell'Unione al sostegno degli obiettivi in materia di clima. Secondo le previsioni, gli interventi nell'ambito del programma InvestEU dovrebbero contribuire al conseguimento degli obiettivi in materia di clima per una quota pari al 35 % della dotazione finanziaria complessiva del programma InvestEU. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma InvestEU e riesaminate nel contesto dei pertinenti processi di valutazione e riesame.</p>

Motivazione

È doveroso intensificare gli sforzi volti a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e dell'accordo di Parigi.

Emendamento 5

Considerando 11

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Secondo la <i>2018 Global Risks Report</i>, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità.</p>	<p>Secondo la <i>2018 Global Risks Report</i>, la relazione 2018 sui rischi globali pubblicata dal Forum economico mondiale, la metà dei dieci rischi più gravi che minacciano l'economia mondiale riguarda l'ambiente. Tra questi rischi figurano l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua, gli eventi climatici estremi, la perdita di biodiversità, il fallimento delle azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ai medesimi. I principi ambientali sono profondamente radicati nei trattati e in molte delle politiche dell'Unione ed è pertanto opportuno promuovere l'integrazione degli obiettivi ambientali e di resilienza alle catastrofi nelle operazioni connesse al Fondo InvestEU. La protezione dell'ambiente e la prevenzione e la gestione dei rischi ambientali dovrebbero essere integrate nella preparazione e nella realizzazione degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre monitorare la spesa connessa al controllo dell'inquinamento atmosferico e alla biodiversità al fine di soddisfare gli obblighi di comunicazione ai sensi della Convenzione sulla biodiversità e della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]. Gli investimenti destinati a obiettivi di ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere monitorati utilizzando metodologie comuni coerenti con quella sviluppata nell'ambito di altri programmi dell'Unione relativi alla gestione del clima, della biodiversità e dell'inquinamento atmosferico, al fine di consentire una valutazione dell'impatto individuale e combinato degli investimenti sulle principali componenti del capitale naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la biodiversità.</p>

Motivazione

Per garantire la coerenza con il parere del CdR sulla revisione del meccanismo unionale di protezione civile.

Emendamento 6

Considerando 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Come indicato nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa[1] e nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali[2], costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione e all'assistenza sanitaria. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati e i disoccupati di lunga durata, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nella microfinanza, nell'imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello per lo sviluppo delle infrastrutture sociali sul tema Investire nella strategia Europa[3] ha individuato carenze di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali, anche per l'istruzione, la formazione, la sanità e l'edilizia, che richiedono sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.</p>	<p>Come indicato <i>nell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea</i>, nel documento di riflessione sulla dimensione sociale dell'Europa[1] e nella comunicazione sul pilastro europeo dei diritti sociali[2], costruire un'Unione più giusta e più inclusiva è una priorità fondamentale per l'Unione al fine di contrastare le disuguaglianze e promuovere l'inclusione sociale in Europa. La disuguaglianza di opportunità influisce in particolare sull'accesso all'istruzione, alla formazione, <i>alla qualificazione, al primo impiego</i> e all'assistenza sanitaria. Gli investimenti nell'economia connessa al capitale umano, sociale e delle competenze, così come quelli nell'integrazione nella società delle fasce di popolazione vulnerabili possono offrire migliori opportunità economiche, soprattutto se sono coordinati a livello dell'Unione <i>e se sono diretti specificamente ai settori che devono far fronte a difficoltà a causa della penuria di manodopera e della necessità di adeguarsi alle nuove tecnologie</i>. Il Fondo InvestEU dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli investimenti nell'istruzione e nella formazione, per contribuire ad aumentare l'occupazione, in particolare tra i lavoratori non qualificati, <i>i neolaureati</i> e i disoccupati di lunga durata, <i>per sviluppare la creazione di nuove «nicchie di occupazione», offrendo nuove opportunità di primo accesso al mondo del lavoro</i>, e per migliorare la situazione per quanto riguarda la solidarietà tra le generazioni, il settore sanitario, <i>gli alloggi</i>, il fenomeno dei senzatetto, l'inclusione digitale, lo sviluppo delle comunità, il ruolo e la posizione dei giovani nella società <i>e nel mercato del lavoro</i>, nonché le persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi. Il programma InvestEU dovrebbe anche contribuire al sostegno della cultura e della creatività europee. Per far fronte alle profonde trasformazioni delle società dell'Unione e del mercato del lavoro nel prossimo decennio, è necessario investire nel capitale umano, nella microfinanza, nell'imprenditoria sociale e nei nuovi modelli d'impresa dell'economia sociale, in particolare gli investimenti a impatto sociale e gli appalti basati sui risultati sociali (social outcomes contracting). Il programma InvestEU dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema del mercato sociale, aumentando l'offerta e le possibilità di accesso ai finanziamenti per le microimprese e le imprese sociali, <i>e rinsaldare i legami tra le imprese e i centri di formazione</i>, al fine di soddisfare la domanda di coloro che ne hanno più bisogno. La relazione della task force ad alto livello per lo sviluppo delle infrastrutture sociali sul tema Investire nella strategia Europa[3] ha individuato carenze di investimenti nelle infrastrutture e nei servizi sociali, anche per l'istruzione, la formazione <i>e la qualificazione</i>, la sanità e l'edilizia, che richiedono sostegno, anche a livello dell'Unione. È pertanto opportuno far leva sul potere collettivo dei capitali pubblici, commerciali e filantropici e sul sostegno offerto dalle fondazioni per sostenere lo sviluppo della catena del valore del mercato sociale e una maggiore resilienza dell'Unione.</p>

Motivazione

Il riferimento al problema degli alloggi è introdotto sulla base del principio 19 del pilastro europeo dei diritti sociali.

Emendamento 7

Considerando 19

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Ciascuna finestra dovrebbe essere composta da due comparti, ossia il comparto dell'UE e il comparto degli Stati membri. Il comparto dell'UE dovrebbe rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE in modo proporzionato; gli interventi finanziati dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Al fine di conseguire gli obiettivi dei fondi in regime di gestione concorrente, il comparto degli Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi la possibilità di contribuire con una quota delle risorse loro assegnate nel quadro dei fondi in regime di gestione concorrente alla dotazione della garanzia dell'UE da utilizzare per operazioni di finanziamento o di investimento volte a rimediare a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali verificatisi nel loro territorio, in particolare in zone vulnerabili e periferiche, come le regioni ultraperiferiche dell'Unione. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU mediante il comparto dell'UE o il comparto degli Stati membri non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.</p>	<p>Le finestre dovrebbero rimediare ai fallimenti del mercato o alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE in modo proporzionato; gli interventi finanziati dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto europeo. Le azioni sostenute dal Fondo InvestEU non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi, né falsare la concorrenza nel mercato interno.</p>

Motivazione

Il valore aggiunto dei comparti non è affatto chiaro, considerato che ogni progetto cofinanziato dal Fondo InvestEU deve avere un valore aggiunto europeo. Oltre che alla complessità amministrativa che deriverebbe dalla suddivisione in comparti, il CdR dovrebbe opporsi a qualsiasi misura che incoraggi gli Stati membri a ritirare le loro risorse da progetti della politica di coesione. In ogni caso, bisognerà garantire la coerenza tra la posizione espressa dal CdR nel parere sull'articolo 10 dell'RDC e quella riguardante il dispositivo corrispondente nel quadro del Fondo InvestEU.

Emendamento 8

Considerando 20

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p><i>Il comparto degli Stati membri dovrebbe essere specificamente concepito per consentire l'uso dei fondi in regime di gestione concorrente per il finanziamento della dotazione della garanzia emessa dall'Unione. Tale combinazione è intesa ad avvalersi dell'elevato rating del credito dell'Unione per promuovere gli investimenti nazionali e regionali, garantendo nel contempo una gestione coerente dei rischi delle passività potenziali mediante l'attuazione della garanzia fornita dalla Commissione in regime di gestione indiretta. L'Unione dovrebbe garantire le operazioni di finanziamento e di investimento previste dagli accordi di garanzia conclusi tra la Commissione e i partner esecutivi nell'ambito del comparto degli Stati membri, i fondi in regime di gestione concorrente dovrebbero finanziare la dotazione della garanzia ad un tasso di copertura determinato dalla Commissione sulla base della natura delle operazioni e delle conseguenti perdite attese, e lo Stato membro si accollerebbe le perdite che superano le perdite attese emettendo una garanzia back-to-back a favore dell'Unione. Gli accordi di garanzia dovrebbero essere conclusi sotto forma di un accordo di contribuzione unico con ciascuno Stato membro che scelga volontariamente tale opzione. L'accordo di contribuzione dovrebbe comprendere uno o più accordi di garanzia specifici da attuare all'interno dello Stato membro interessato. La fissazione di un tasso di copertura caso per caso impone una deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del regolamento (UE, Euratom) XXXX[1] («regolamento finanziario»). Questa architettura prevede anche un insieme unico di norme in materia di garanzie di bilancio sostenute da fondi gestiti a livello centrale o da fondi in regime di gestione concorrente, che ne faciliterebbe la combinazione.</i></p>	

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell'emendamento relativo al considerando 19.

Emendamento 9

Nuovo considerando dopo il considerando 24

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>Il Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di un'appropriata struttura di governance, la cui funzione dovrebbe essere commisurata al solo scopo di garantire un impiego adeguato della garanzia dell'Unione. Tale struttura di governance dovrebbe essere composta da un comitato consultivo, un comitato direttivo e un comitato per gli investimenti. La Commissione dovrebbe valutare la compatibilità delle operazioni di investimento e finanziamento presentate dai partner esecutivi con la normativa e le politiche dell'Unione, anche se la decisione finale sulle operazioni di finanziamento e di investimento spetterebbe al partner esecutivo.</i></p>

Emendamento 10

Considerando 29

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU. [...]</p>	<p>Nella selezione dei partner esecutivi per l'attuazione del Fondo InvestEU, la Commissione dovrebbe valutare la capacità della controparte di soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU e di contribuire con risorse proprie, al fine di garantire una copertura geografica e una diversificazione adeguate sia tra gli Stati membri che al loro interno, attirare investitori privati e offrire una sufficiente diversificazione del rischio nonché nuove soluzioni per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai trattati, la sua capacità di operare in tutti gli Stati membri e l'esperienza acquisita nell'ambito degli attuali strumenti finanziari e del FEIS, il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) dovrebbe rimanere un partner esecutivo privilegiato nell'ambito del programma InvestEU. [...]</p>

Motivazione

Forti differenze a livello regionale per quanto riguarda gli investimenti si evidenziano anche all'interno degli Stati membri, pertanto la diversificazione geografica non deve essere valutata solo a livello nazionale.

Emendamento 11

Considerando 30

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Al fine di garantire che gli interventi nell'ambito del comparto dell'UE del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione ma conseguano anche l'obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell'Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono almeno tre Stati membri. Si prevede tuttavia che il 75 % circa della garanzia dell'UE nell'ambito del comparto dell'UE sia assegnato al partner esecutivo o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari del Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri.</p>	<p>Al fine di garantire che gli interventi nell'ambito del Fondo InvestEU si concentrino sui fallimenti del mercato e sulle situazioni di investimento subottimali a livello dell'Unione ma conseguano anche l'obiettivo di una copertura geografica più ampia possibile, la garanzia dell'Unione dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi che, da soli o insieme ad altri partner esecutivi, coprono almeno due Stati membri. Si prevede tuttavia che il 50 % circa della garanzia dell'UE sia assegnato al partner esecutivo o ai partner esecutivi in grado di offrire prodotti finanziari del Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri.</p>

Motivazione

È necessario facilitare l'accesso al maggior numero possibile di partner esecutivi, in particolare appartenenti a Stati membri che non dispongono di banche di promozione nazionali solide o operative da lungo tempo a livello centrale, regionale o locale.

Emendamento 12

Considerando 31

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La garanzia dell'UE <i>nell'ambito del comparto degli Stati membri</i> dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. <i>Nella selezione dei partner esecutivi nel comparto degli Stati membri, la Commissione dovrebbe tenere conto delle proposte presentate da ciascuno Stato membro.</i> A norma [dell'articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.</p>	<p>La garanzia dell'UE dovrebbe essere assegnata ai partner esecutivi ammissibili ai sensi dell'[articolo 62, paragrafo 1, lettera c),] del [regolamento finanziario], tra cui banche o istituti nazionali o regionali di promozione, la BEI, il Fondo europeo per gli investimenti e altre banche multilaterali di sviluppo. A norma [dell'articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione deve procedere a una valutazione delle regole e delle procedure del partner esecutivo al fine di accertare che assicurino un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello garantito dalla Commissione.</p>

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell'emendamento relativo al considerando 19.

Emendamento 13

Considerando 36

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.</p>	<p>Onde assicurare un'ampia distribuzione geografica dei servizi di consulenza in tutta l'Unione e riuscire a valorizzare le conoscenze locali riguardo al Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita, ove necessario <i>e in particolare negli Stati membri e nelle regioni che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti,</i> e tenendo conto dei regimi di sostegno esistenti, una presenza locale del polo di consulenza InvestEU, nell'ottica di prestare un'assistenza sul terreno concreta, proattiva e su misura.</p>

Motivazione

Gli Stati membri e le regioni che soffrono maggiormente di carenze di investimenti devono avere la priorità all'atto dell'insediamento di una presenza locale del polo di consulenza.

Emendamento 14

Articolo 2, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«fondi in regime di gestione concorrente»: fondi che prevedono la possibilità di assegnare un dato importo da essi proveniente a copertura della garanzia di bilancio nel quadro del comparto degli Stati membri del Fondo InvestEU, ossia il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);</p>	<p>«fondi in regime di gestione concorrente»: il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo+ (FSE+), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);</p>

Motivazione

Un fondo in regime di gestione concorrente non si caratterizza per il fatto di prevedere la possibilità di assegnare un dato importo a copertura della garanzia di bilancio.

Emendamento 15

Articolo 2, paragrafo 13

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>«banche o istituti nazionali di promozione»: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;</p>	<p>«banche o istituti locali, regionali e nazionali di promozione»: soggetti giuridici che espletano attività finanziarie su base professionale, cui è stato conferito un mandato da uno Stato membro o da un'entità di uno Stato membro, a livello centrale, regionale o locale, per svolgere attività di sviluppo o di promozione;</p>

Motivazione

Si dovrebbero menzionare specificamente le banche di promozione locali e regionali.

Emendamento 16

Articolo 3, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>L'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:</p> <p>a) alla competitività dell'Unione, ivi comprese l'innovazione e la digitalizzazione;</p> <p>b) alla sostenibilità dell'economia dell'Unione e alla sua crescita;</p>	<p>L'obiettivo generale del programma InvestEU è sostenere gli obiettivi delle politiche dell'Unione mediante operazioni di finanziamento e di investimento che diano un contributo:</p> <p>a) alla competitività dell'Unione, ivi comprese l'innovazione e la digitalizzazione;</p> <p>b) alla sostenibilità dell'economia dell'Unione e alla sua crescita;</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>c) alla resilienza e all'inclusione sociali dell'Unione;</p> <p>d) all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile.</p>	<p>c) alla resilienza e all'inclusione sociali dell'Unione;</p> <p>d) alla coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione;</p> <p>e) all'integrazione dei mercati dei capitali dell'Unione e al rafforzamento del mercato unico, comprese soluzioni per rimediare alla frammentazione dei mercati dei capitali dell'Unione, per diversificare le fonti di finanziamento delle imprese dell'Unione e per promuovere la finanza sostenibile.</p>

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 5.

Emendamento 17

Articolo 4, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>La garanzia dell'UE ai fini del comparto dell'UE di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), ammonta a 38 000 000 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40 %.</p> <p>Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può essere previsto per il comparto degli Stati membri di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero][1] e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero][2].</p> <p>Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].</p>	<p>La garanzia dell'UE ammonta a 38 000 000 000 EUR (a prezzi correnti). La relativa copertura è pari al 40 %.</p> <p>Un importo aggiuntivo per la garanzia dell'UE può essere previsto, subordinatamente all'assegnazione dei corrispondenti importi da parte degli Stati membri, ai sensi [dell'articolo 10, paragrafo 1,] del regolamento [[RDC] numero][1] e dell'articolo [75, paragrafo 1,] del regolamento [[piano PAC] numero][2].</p> <p>Anche i contributi dei paesi terzi di cui all'articolo 5 aumentano la garanzia dell'UE di cui al primo comma, il che consente una copertura in contanti integrale conformemente all'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario].</p>

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 19.

Emendamento 18

Articolo 5

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il comparto dell'UE del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e ognuna delle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare in determinati prodotti finanziari a norma dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:</p> <p>[...]</p>	<p>Ognuna delle finestre delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere contributi dai seguenti paesi terzi che intendono partecipare in determinati prodotti finanziari a norma dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]:</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell'emendamento relativo al Considerando 19.

Emendamento 19

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, energia, connettività digitale, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani e acqua, rifiuti, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, o che soddisfano, gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;</p>	<p>finestra per le infrastrutture sostenibili: vi rientrano gli investimenti sostenibili per trasporti, energia, alloggi, connettività digitale, approvvigionamento e trasformazione delle materie prime, spazio, oceani e acqua, rifiuti, ambiente e altre infrastrutture ambientali, attrezzature, beni mobili e diffusione di tecnologie innovative che contribuiscono a conseguire, o che soddisfano, gli obiettivi dell'Unione di sostenibilità ambientale o di sostenibilità sociale, o entrambi;</p>

Motivazione

L'emendamento mira a inserire un riferimento agli alloggi, dato che investire in questo campo è essenziale per l'attuazione dell'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 11.

Emendamento 20

Articolo 7, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale; le competenze, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; le attività culturali aventi un obiettivo sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.</p>	<p>finestra per gli investimenti sociali e le competenze: vi rientrano la microfinanza, l'imprenditoria sociale e l'economia sociale; le competenze, lo sport e le relative infrastrutture di piccole dimensioni per il livello di base, la formazione e i servizi connessi; le infrastrutture sociali (compresi l'edilizia popolare e gli alloggi per studenti); l'innovazione sociale; le cure mediche e l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e l'accessibilità; le attività culturali aventi un obiettivo sociale; l'integrazione delle persone vulnerabili, compresi i cittadini di paesi terzi.</p>

Motivazione

Vi è una carenza di investimenti nelle infrastrutture sportive locali, che sono invece in grado di promuovere la crescita economica delle regioni dell'UE, favorire l'inclusione sociale e l'integrazione dei gruppi svantaggiati ed eventualmente garantire un futuro migliore alle generazioni più giovani.

Emendamento 21

Articolo 7, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in materia di clima e ambiente, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.</p>	<p>I partner esecutivi forniscono le informazioni necessarie per il monitoraggio degli investimenti che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione relativi all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile, segnatamente in materia di clima e ambiente, e all'applicazione del pilastro europeo dei diritti sociali, conformemente agli orientamenti che saranno definiti dalla Commissione.</p>

Emendamento 22

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Ogni finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, si compone di due comparti, dedicati a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali, come segue:</p> <p>a) il comparto dell'UE si occuperà delle seguenti situazioni:</p>	<p>Ogni finestra delle politiche di cui all'articolo 7, paragrafo 1, è dedicata a specifici fallimenti del mercato o a specifiche situazioni di investimento subottimali, come segue:</p>

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>i) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione affrontati a livello dell'Unione;</p> <p>ii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione;</p> <p>iii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi, con l'obiettivo di sviluppare nuove soluzioni finanziarie e strutture di mercato;</p> <p>b) il comparto degli Stati membri si occuperà dei fallimenti del mercato o delle situazioni di investimento subottimali che interessano uno o più Stati membri, per realizzare gli obiettivi dei fondi di finanziamento in regime di gestione concorrente.</p> <p>2. I comparti di cui al paragrafo 1 possono essere usati in maniera complementare a sostegno di operazioni di finanziamento o di investimento, anche combinando il sostegno di entrambi i comparti.</p>	<p>i) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali connessi alle priorità politiche dell'Unione affrontati a livello dell'Unione;</p> <p>ii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali che interessano tutta l'Unione;</p> <p>iii) fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali nuovi o complessi, con l'obiettivo di sviluppare nuove soluzioni finanziarie e strutture di mercato;</p>

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 19.

Emendamento 23

Articolo 11, paragrafo 1, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	sono in linea con gli impegni assunti dall'Unione europea nell'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

Motivazione

N/A

Emendamento 24

Articolo 12, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Conformemente all'[articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione seleziona i partner esecutivi o un gruppo di essi, ai sensi del secondo comma, tra controparti ammissibili.	Conformemente all'[articolo 154] del [regolamento finanziario], la Commissione seleziona i partner esecutivi o un gruppo di essi, ai sensi del secondo comma, tra controparti ammissibili.

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per il comparto dell'UE, le controparti ammissibili devono aver espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno tre Stati membri costituendo un gruppo.</p>	<p>Le controparti ammissibili sono quelle che hanno espresso interesse a coprire le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno due Stati membri e sono in grado di farlo. I partner esecutivi possono anche coprire insieme le operazioni di finanziamento e di investimento in almeno due Stati membri costituendo un gruppo.</p>
<p>Per il comparto degli Stati membri, lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).</p>	<p>Lo Stato membro in questione può proporre come partner esecutivo una o più controparti ammissibili tra quelle che hanno espresso interesse a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, lettera c).</p>
<p>Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.</p>	<p>Se lo Stato membro in questione non propone un partner esecutivo, la Commissione procede ai sensi del secondo comma, tra i partner esecutivi che possono coprire le operazioni di finanziamento e di investimento nelle aree geografiche interessate.</p>

Motivazione

Il presente emendamento si fonda sullo stesso ragionamento che è alla base dell'emendamento relativo al Considerando 19.

Emendamento 25

Articolo 12, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU:</p>	<p>Nella selezione dei partner esecutivi la Commissione assicura che il portafoglio di prodotti finanziari nell'ambito del Fondo InvestEU:</p>
<p>a) massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;</p>	<p>a) massimizzi la copertura degli obiettivi stabiliti dall'articolo 3;</p>
<p>b) massimizzi l'impatto della garanzia dell'UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;</p>	<p>b) massimizzi l'impatto della garanzia dell'UE attraverso le risorse proprie impegnate dal partner esecutivo;</p>
<p>c) massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati;</p>	<p>c) massimizzi, ove opportuno, gli investimenti privati;</p>
<p>d) consenta la diversificazione geografica;</p>	<p>d) consenta un'ampia copertura e diversificazione geografica sia tra gli Stati membri che al loro interno;</p>
<p>e) offra un'adeguata diversificazione del rischio;</p>	<p>e) offra un'adeguata diversificazione del rischio;</p>
<p>f) promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.</p>	<p>f) promuova soluzioni finanziarie e per il rischio innovative per rimediare ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali.</p>

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 29.

Emendamento 26

Articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>1. La Commissione è <i>assistita</i> da un comitato consultivo, <i>che sarà strutturato in due formazioni, ossia quella dei rappresentanti dei partner esecutivi e quella dei rappresentanti degli Stati membri.</i></p> <p>2. <i>Ogni</i> partner esecutivo <i>e</i> ogni Stato membro <i>possono nominare un rappresentante nella rispettiva formazione.</i></p> <p>[...]</p>	<p>La Commissione e il comitato direttivo sono assistiti da un comitato consultivo.</p> <p>Il comitato consultivo è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un rappresentante di ogni partner esecutivo; b) un rappresentante di ogni Stato membro; c) un rappresentante della BEI; d) un rappresentante della Commissione; e) un esperto per ogni finestra delle politiche, nominato dal Comitato europeo delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. <p>[...]</p>

Emendamento 27

Nuovo articolo dopo l'articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p style="text-align: center;">Comitato direttivo</p> <p>1. Il Fondo InvestEU è governato da un comitato direttivo, che, ai fini dell'uso della garanzia dell'UE, determina, conformemente agli obiettivi generali stabiliti all'articolo 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'orientamento strategico del Fondo InvestEU; b) le politiche e procedure operative necessarie per il funzionamento del Fondo InvestEU; c) le regole applicabili alle operazioni attuate dal Fondo con le piattaforme di investimento. <p>2. Il comitato direttivo è composto da membri nominati dalla Commissione, dalla Banca europea per gli investimenti e dal comitato consultivo tra i rappresentanti dei partner esecutivi.</p>

Emendamento 28

Nuovo articolo dopo l'articolo 17

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p style="text-align: center;">Metodologia di valutazione del rischio</p> <p>1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per completare il presente regolamento definendo una metodologia di valutazione del rischio. Tale metodologia di valutazione del rischio comprende:</p> <p>a) una classificazione del rating del rischio, onde garantire un trattamento standard e coerente di tutte le operazioni, indipendentemente dall'ente intermedio;</p> <p>b) una metodologia per valutare il valore a rischio e la probabilità di default sulla base di metodi statistici chiari, inclusi criteri ambientali, sociali e di governance (ESG);</p> <p>c) un metodo per valutare l'esposizione in caso di default e la perdita in caso di default, tenendo conto del valore del finanziamento, del rischio di progetto, delle condizioni di rimborso, della garanzia e di altri indicatori pertinenti.</p>

Emendamento 29

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p style="text-align: center;"><i>Squadra di progetto</i></p> <p>1. È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell'Unione.</p> <p>2. Ogni partner esecutivo assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell'accordo di garanzia.</p> <p>[...]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Squadra di progetto</i></p> <p>1. È istituita una squadra di progetto, composta da esperti messi a disposizione della Commissione dai partner esecutivi senza oneri finanziari a carico del bilancio dell'Unione. Se i partner esecutivi costituiscono un gruppo ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 12, gli esperti sono messi a disposizione della Commissione da tutti i partner esecutivi.</p> <p>2. Ogni partner esecutivo o gruppo di partner esecutivi costituito ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 12 assegna esperti alla squadra di progetto. Il numero di esperti è fissato nell'accordo di garanzia.</p> <p>[...]</p>

Motivazione

Il distacco di personale presso la Commissione potrebbe comportare oneri rilevanti per le banche e gli organismi di promozione nazionali e regionali minori, i quali devono poter beneficiare di una certa flessibilità, ad esempio attraverso la condivisione di risorse all'interno di un gruppo.

Emendamento 30

Articolo 20, paragrafo 2, lettera c)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;</p>	<p>azioni di sostegno e valorizzazione delle conoscenze locali e regionali per agevolare l'uso del sostegno del Fondo InvestEU in tutta l'Unione e contribuire attivamente, ove possibile, al conseguimento dell'obiettivo di diversificazione settoriale e geografica del Fondo InvestEU, sostenendo i partner esecutivi nell'ideazione e nello sviluppo delle potenziali operazioni di finanziamento e di investimento;</p>

Emendamento 31

Articolo 20, paragrafo 4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura.</p>	<p>Per i servizi di cui al paragrafo 2 possono essere applicate commissioni per coprire parte dei costi di fornitura. I servizi prestati dal polo di consulenza InvestEU ai promotori di progetti pubblici sono gratuiti.</p>

Motivazione

L'esenzione dagli oneri a beneficio degli organismi pubblici è in linea con l'attuale polo europeo di consulenza sugli investimenti (regolamento (UE) 2015/1017, articolo 14, paragrafo 4) e deve essere mantenuta.

Emendamento 32

Articolo 20, paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1.</p>	<p>Se necessario, il polo di consulenza InvestEU è presente a livello locale. In particolare esso è presente negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel quadro del Fondo InvestEU, o che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti. Il polo di consulenza InvestEU fornisce assistenza per il trasferimento delle conoscenze a livello regionale e locale, al fine di creare capacità e sviluppare competenze regionali e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1. Le modalità di questa presenza locale sono determinate in consultazione con le autorità nazionali, regionali e locali.</p>

Motivazione

Si rinvia alla motivazione della proposta di emendamento relativa al Considerando 36.

Emendamento 33

Articolo 21, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L'inclusione di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.</p>	<p>Il portale InvestEU mette a disposizione, dei promotori di progetti, un canale per dare visibilità ai progetti per i quali sono in cerca di finanziamenti e, agli investitori, informazioni su detti progetti. L'inclusione o meno di progetti nel portale InvestEU lascia impregiudicate le decisioni sui progetti definitivi ammessi al sostegno ai sensi del presente regolamento, a titolo di qualsiasi altro strumento dell'Unione, o al finanziamento pubblico.</p>

Motivazione

Occorre precisare che, anche se l'inclusione nel portale non costituisce una garanzia di sostegno tramite InvestEU o altro strumento, essa non costituisce neanche un presupposto per tale sostegno.

Emendamento 34

Articolo 21, paragrafo 6

Nuovo paragrafo 6

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<p><i>I partner esecutivi contribuiscono attivamente alla promozione e alla pubblicità del portale InvestEU presso i promotori dei progetti e gli investitori.</i></p>

Motivazione

Poiché questo portale richiede una massa critica di utenti, sarebbe utile un'ulteriore azione di divulgazione e sensibilizzazione. I partner esecutivi, grazie ai loro contatti con investitori e promotori, hanno la possibilità di contribuire a queste attività.

Emendamento 35

Allegato II, punto 2, lettera d)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
<p>infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari e porti marittimi;</p>	<p>infrastruttura ferroviaria, altri progetti ferroviari, <i>infrastruttura per la navigazione interna</i> e porti marittimi;</p>

Motivazione

N/A

Emendamento 36

Allegato II, punto 2, nuova lettera dopo la lettera e)

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
	<i>sviluppo di batterie di nuova generazione per la mobilità elettrica.</i>

Emendamento 37

Allegato II, punto 7

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione, in particolare mediante: [...]	Sostegno finanziario alle entità che contano un massimo di 3 000 dipendenti, con particolare attenzione per le PMI, le piccole imprese a media capitalizzazione e le imprese dell'economia sociale , in particolare mediante: [...]

Emendamento 38

Allegato III, punto 4.4

Testo proposto dalla Commissione europea	Emendamento del CdR
Trasporti: investimenti mobilitati nella TEN-T di cui: reti centrali TEN-T	Trasporti: investimenti mobilitati nella TEN-T di cui: reti centrali TEN-T, reti globali TEN-T, collegamenti transfrontalieri mancanti

Motivazione

Il programma InvestEU dovrebbe contribuire allo sviluppo delle reti TEN-T nel loro complesso, nonché a realizzare i collegamenti transfrontalieri mancanti, in particolare nella rete ferroviaria.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO EUROPEO DELLE REGIONI

1. accoglie con favore l'obiettivo perseguito dalla Commissione europea di sostenere ulteriormente gli investimenti in Europa, valorizzando l'esperienza maturata grazie al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e al piano di investimenti in generale, attraverso la sua proposta che istituisce il programma InvestEU;

2. sottolinea che InvestEU, oltre a basarsi sul mercato e sulla domanda, sarà incentrato anche sulla definizione delle politiche; pone l'accento sulla necessità di sostenere in modo adeguato le operazioni di finanziamento e investimento nel settore della ricerca e dell'innovazione; sottolinea in particolare l'importanza di introdurre il pilastro politico per gli investimenti sociali e le competenze come strumento atto a sbloccare gli investimenti tanto necessari in progetti di investimento innovativi in infrastrutture sociali, in imprese dell'economia sociale e in servizi sociali a livello regionale e locale; evidenzia la necessità di investire in progetti sociali di qualità (più piccoli, innovativi e più rischiosi sul piano finanziario, ma sostenibili sul piano economico e con un rendimento sociale più elevato), dato che proprio in questo aspetto potrebbe risiedere il valore aggiunto della garanzia dell'UE;

3. sottolinea che, malgrado il relativo miglioramento delle condizioni di investimento in alcuni Stati membri e regioni, il livello degli investimenti fissi lordi in percentuale del PIL per l'UE nel suo complesso permane al di sotto dei livelli precedenti la crisi, con il totale degli investimenti che rimane inferiore del 10 % circa rispetto a prima della crisi e con forti differenze tra gli Stati membri ⁽¹⁾;
4. osserva che la situazione degli investimenti è ancor più diversificata a livello regionale e permane particolarmente preoccupante in numerose regioni europee; in termini assoluti, nel 2015 gli investimenti sono risultati inferiori di oltre il 25 % rispetto al 2007 in più di 40 regioni europee in Italia, Portogallo, Regno Unito, Romania, Paesi Bassi, Irlanda, Lettonia, Slovenia, Croazia e Cipro, mentre sono risultati inferiori di oltre il 60 % nella maggior parte delle regioni della Grecia ⁽²⁾;
5. esprime preoccupazione per il fatto che gli investimenti pubblici rimangono anch'essi costantemente bassi nell'UE, in particolare gli investimenti da parte degli enti locali e regionali, i quali nel 2017 sono risultati inferiori di oltre il 30 % rispetto al 2009, in percentuale del PIL ⁽³⁾;
6. è ancora più allarmato dalla crescente centralizzazione degli investimenti: la percentuale di investimenti pubblici da parte degli enti locali e regionali (pur rimanendo in media superiore al 50 % nell'UE) ha subito una sensibile riduzione rispetto al 60 % che veniva registrato negli anni '90 ⁽⁴⁾;
7. esprime profonda preoccupazione per tale situazione, poiché gli investimenti (sia privati che pubblici) rappresentano un presupposto per gli attuali livelli di competitività come pure, in prospettiva, per la crescita e la creazione di posti di lavoro e, di conseguenza, per il benessere dei cittadini europei in tutte le città e le regioni;
8. è preoccupato dal fatto che, laddove le amministrazioni locali e regionali sono più dipendenti dalle dotazioni di bilancio dei governi centrali, i tagli imposti dall'austerità non sono stati interamente revocati mentre agli enti regionali e locali sono stati imposti nuovi obblighi, che in molti casi hanno ulteriormente ridotto i finanziamenti disponibili per gli investimenti;
9. rinnova la propria richiesta affinché gli investimenti realizzati dagli enti locali con il finanziamento del programma InvestEU e della BEI siano esclusi dal computo del debito e del deficit di bilancio degli Stati membri;
10. chiede che la coesione economica, sociale e territoriale dell'Unione figuri tra gli obiettivi del programma InvestEU, soprattutto in considerazione del fatto che la base giuridica della proposta riprende il terzo comma dell'articolo 175 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il quale è incentrato sulla coesione; ritiene della massima importanza che InvestEU sia geograficamente equilibrato e rivolto in via prioritaria alle regioni che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti, come pure alle zone particolarmente vulnerabili e remote come le regioni ultraperiferiche;
11. ritiene che la proposta di regolamento che istituisce il programma InvestEU rispetti i principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Gli strumenti finanziari e il Fondo InvestEU

12. ribadisce che gli strumenti finanziari possono risultare importanti motori di sviluppo territoriale ⁽⁵⁾, poiché il finanziamento rimborsabile è in grado di garantire una maggiore mobilitazione di risorse pubbliche e di conseguenza un maggiore impatto nei casi specifici in cui i finanziamenti privati possono integrare le fonti di finanziamento pubblico, grazie a investimenti e flussi di cassa adeguati; osserva che ciò è di particolare importanza in una situazione in cui i bilanci pubblici sono costantemente limitati a tutti i livelli di governance;
13. osserva, tuttavia, che gli strumenti finanziari dell'UE sono aumentati negli ultimi anni, con norme differenti in materia di ammissibilità e relazioni, e che ciò ha dato luogo a complessità e confusione, mentre non vengono sfruttate appieno le sinergie e le economie di scala; questo fatto determina una situazione poco propizia ad un utilizzo effettivo ed efficiente degli stessi;

⁽¹⁾ Eurostat, serie di dati tec00011.

⁽²⁾ Elaborazioni proprie sulla base dei dati Eurostat sugli investimenti fissi lordi a livello NUTS 2: serie di dati nama_10r_2gfcf.

⁽³⁾ Eurostat, serie di dati tec00022.

⁽⁴⁾ Commissione europea, Settima relazione sulla coesione (pag. 168).

⁽⁵⁾ Parere del CdR, *Strumenti finanziari a sostegno dello sviluppo territoriale*, <http://webapi.cor.europa.eu/documentsanonymous/cor-2015-01772-00-00-ac-tra-it.docx>

14. raccomanda di valutare l'impatto economico prodotto finora dal FEIS sui singoli Stati membri, anche mediante una panoramica dell'esecuzione dei fondi e dei benefici che essi hanno consentito di ottenere. Tale valutazione sarà particolarmente importante per fare in modo che il programma InvestEU, in quanto nuovo strumento finanziario dell'UE, possa essere direttamente orientato alle vere priorità di investimento, e per evitare alcune delle criticità riscontrate nelle attuali forme di utilizzo del bilancio dell'UE.
15. sottolinea che InvestEU deve essere orientato al conseguimento di risultati, in particolare alla creazione di posti di lavoro e al superamento delle disparità regionali, come pure al finanziamento di progetti economicamente sostenibili, e sostiene fermamente che ciò si può ottenere più efficacemente attraverso la stretta collaborazione con gli enti locali e regionali;
16. ritiene che debba essere chiaramente orientato all'applicazione del principio di addizionalità, in particolare per i progetti che comportano un rischio elevato e che trovano attuazione nelle regioni meno sviluppate e in transizione;
17. riconosce che la proposta InvestEU della Commissione ha la potenzialità di semplificare l'utilizzo degli strumenti finanziari per gli intermediari e i destinatari finali, nonché la combinazione di tali strumenti con altre forme di sostegno dell'Unione, come richiesto da anni dal CdR;
18. ribadisce tuttavia la propria posizione per cui InvestEU non deve sostituire gli strumenti esistenti della politica di coesione dell'UE né porsi in concorrenza con essi;
19. esprime preoccupazione per gli oneri amministrativi, la burocrazia e i ritardi che potrebbe comportare l'aggiunta di tre ulteriori fasi al percorso di approvazione di un progetto di investimento. Ritiene pertanto necessario garantire che il sistema di governance proposto consenta di adottare decisioni rapide, senza ovviamente che la rapidità comprometta la qualità di tali decisioni;
20. propone che sia esaminata la proposta di applicare procedure di rapida attuazione per progetti di minore entità, fino ad un determinato importo del bilancio, dato che in alcune regioni i progetti di minori dimensioni potrebbero essere equiparati a investimenti strategici, in quanto capaci di produrre importanti effetti leva;
21. invita la Commissione europea a far sì che il Comitato delle regioni partecipi in qualità di osservatore alle strutture di governance di InvestEU e in particolare al comitato consultivo;
22. si compiace del fatto che il programma si basa su una garanzia di bilancio che, in combinazione con il basso rischio che comporta un ampio portafoglio di progetti diversificati e di buona qualità provenienti da tutta l'Europa, consente di impegnare una quota inferiore del bilancio UE con un impatto proporzionalmente maggiore; è tuttavia dell'avviso che la Commissione dovrebbe fissare un obiettivo più ambizioso quanto all'entità complessiva degli investimenti che possono essere mobilitati;
23. sostiene la proposta della Commissione per l'attuazione della garanzia InvestEU attraverso una serie di partner e non esclusivamente attraverso il gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI), come accadeva con il FEIS; per facilitare, tuttavia, l'accesso del maggior numero possibile di partner esecutivi, propone che sia sufficiente che coprano uno Stato membro o una regione;
24. ritiene che la partecipazione di numerosi partner esecutivi condurrà a una più ampia copertura tematica e geografica del Fondo InvestEU rispetto al FEIS, sia tra gli Stati membri che, al loro interno, tra le regioni, in quanto i partner esecutivi garantiranno un apporto di esperienze più variegato e un patrimonio diversificato di competenze locali e settoriali;
25. richiama l'interesse della Commissione sui paesi che sono carenti di strutture a livello nazionale o regionale perché possano avere accesso alla garanzia di InvestEU. In tale contesto, propone di promuovere e sostenere la creazione di tali strutture;
26. osserva che, sebbene appaia opportuno il distacco presso la Commissione di personale dei partner esecutivi al fine di formare la squadra di progetto InvestEU in considerazione delle competenze e della significativa capacità aggiuntiva che saranno offerte ai partner esecutivi grazie alla garanzia dell'Unione, il distacco di esperti competenti sottratti al loro personale potrebbe rivelarsi complicato per le banche e gli organismi promotori nazionali o regionali di dimensioni minori; per tale ragione chiede che venga prevista una certa flessibilità nei confronti dei suddetti organismi, per esempio attraverso la condivisione delle risorse quando si formano dei gruppi, ai sensi del secondo comma del paragrafo 1 dell'articolo 12 della proposta di regolamento;

27. difende il principio secondo cui le autorità di gestione dei fondi strutturali e d'investimento (fondi SIE) devono poter conferire al programma InvestEU fino al 5 % delle risorse di tali fondi, a titolo volontario e conformemente ai principi di un codice di condotta sul partenariato e la governance a più livelli, da definire all'articolo 6 del regolamento recante disposizioni comuni per i fondi SIE. Tale contributo è in grado di far fronte a specifici fallimenti del mercato in determinati paesi o regioni e a situazioni di investimento subottimali in un modo che non può essere realizzato tramite uno strumento centrale dell'UE;

28. plaude alla volontà della Commissione di facilitare la combinazione degli strumenti finanziari con sovvenzioni provenienti da altri programmi dell'UE attraverso l'applicazione delle norme InvestEU per il progetto nel suo complesso, in quanto si tratta di una notevole semplificazione; approva altresì la proposta di un allineamento delle norme in materia di aiuti di Stato per i finanziamenti degli Stati membri erogati attraverso il Fondo InvestEU o da esso sostenuti;

29. esorta a destinare oltre il 35 % delle risorse della dotazione finanziaria di InvestEU al conseguimento degli obiettivi in materia di clima;

30. raccomanda che le infrastrutture realizzate grazie agli investimenti di InvestEU siano resilienti alle catastrofi e alle condizioni climatiche per tutto il loro ciclo di vita;

31. ritiene necessario garantire una transizione agevole e tempestiva dall'attuale periodo di programmazione a quello successivo.

Il polo di consulenza InvestEU

32. accoglie con favore la prosecuzione del polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI) del piano di investimenti nella proposta in esame attraverso il polo di consulenza InvestEU; sottolinea che i servizi di consulenza e di supporto continuano ad essere di importanza decisiva per affrontare con successo situazioni di investimento subottimali in tutta l'UE, in particolare nelle regioni o nei settori in cui si incontrano più di rado progetti complessi o soluzioni di finanziamento innovative;

33. invita i legislatori a mantenere, nell'ambito del polo di consulenza InvestEU, l'esenzione per i promotori di progetti pubblici dal pagamento dei diritti per i servizi forniti, la quale trova applicazione nell'attuale Peci ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento FEIS⁽⁶⁾ ed è di fondamentale importanza per la promozione di investimenti pubblici di qualità, in particolare tra gli organismi pubblici più piccoli e tra quelli con minore esperienza in materia di strumenti finanziari e progetti complessi;

34. accoglie con favore l'accento che, in relazione al polo di consulenza, viene posto sull'offerta di sostegno per la costituzione di piattaforme di investimento, in particolare per quanto riguarda gli investimenti transfrontalieri; sottolinea che è inoltre necessaria un'ulteriore sensibilizzazione al fine di sfruttare appieno le possibilità offerte dalle piattaforme di investimento, in particolare per gli enti locali e regionali;

35. esprime il suo pieno sostegno alla presenza locale del polo di consulenza, la quale deve essere determinata in consultazione con le autorità nazionali, regionali o locali competenti e deve essere sviluppata in via prioritaria negli Stati membri o nelle regioni che incontrano difficoltà nell'elaborazione dei progetti nell'ambito del Fondo InvestEU, o che soffrono di sostanziali e croniche carenze di investimenti;

36. accoglie con grande favore l'enfasi data dal polo di consulenza al trasferimento delle conoscenze e alla creazione di capacità a livello regionale e locale, l'importanza delle quali era stata sottolineata in passato dal CdR, e che rappresentano elementi determinanti per sopperire alla carenza di investimenti in tutte le regioni dell'UE. A tal fine, l'obiettivo principale del polo dovrebbe essere quello di aiutare i partner esecutivi locali a potenziare le proprie capacità di assistenza tecnica;

37. sottolinea che gli attuali strumenti di creazione di capacità finanziati dall'UE non riescono a soddisfare le esigenze degli enti locali e regionali e non sono sufficientemente sfruttati: essi devono essere meglio promossi e coordinati, e il polo di consulenza InvestEU svolgerà un ruolo determinante in tal senso;

38. invita la Commissione a garantire che le opportunità che saranno fornite dal polo di consulenza InvestEU vengano adeguatamente comunicate ai promotori di progetti in tutta l'UE, laddove necessario anche attraverso presentazioni itineranti o eventi locali che il CdR è pronto a sostenere adeguatamente.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2015/1017.

Il portale InvestEU

39. accoglie con favore la prosecuzione del portale dei progetti di investimento europei (PPIE) del piano di investimenti nella proposta in esame attraverso il portale InvestEU; osserva che il CdR è partner del PPIE e ha svolto un ruolo attivo nel sostenere e promuovere il portale stesso, in particolare tra gli enti locali e regionali europei; continuerà a sostenere, ove lo ritenga opportuno, lo sviluppo del portale InvestEU;

40. sottolinea tuttavia che il successo di un portale di questo tipo dipende in gran parte dal raggiungimento di una massa critica di utenti e che si rendono necessarie ulteriori azioni di divulgazione e sensibilizzazione; invita pertanto i futuri partner esecutivi del Fondo InvestEU a contribuire attivamente alla promozione e alla pubblicità del portale, poiché essi si trovano nella posizione ideale per farlo grazie ai contatti costanti che intrattengono con investitori e promotori di progetti;

41. condivide l'opinione secondo cui l'inclusione di un progetto nel portale InvestEU non deve essere considerata alla stregua di una garanzia di sostegno attraverso InvestEU o qualche altro strumento, a livello dell'Unione o ad altro livello; raccomanda di chiarire ulteriormente che l'inclusione nel portale non deve essere considerata neppure un presupposto per un sostegno di qualunque tipo, dato che il contributo di un organismo esecutivo al portale deve rimanere del tutto volontario.

Bruxelles, 6 dicembre 2018

*Il presidente
del Comitato europeo delle regioni*

Karl-Heinz LAMBERTZ
